

Rapporto

numero

8472 R

data

1 ottobre 2024

competenza

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Commissione gestione e finanze sul messaggio 7 agosto 2024 concernente adeguamenti della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) alle leggi federali sull'imposizione del telelavoro in ambito internazionale e sull'imposizione delle rendite vitalizie e forme di previdenza simili, nonché altri adeguamenti della LT

I. INTRODUZIONE

Con il Messaggio in oggetto il Consiglio di Stato propone alcune modifiche della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (di seguito LT) di duplice natura:

- adeguamenti della LT al diritto federale superiore (cfr. pagg. 2-7);
- modifiche della LT per tenere conto di alcune situazioni riscontrate nella pratica o di altre esigenze (cfr. pagg. 7-18).

Il Messaggio è generalmente esaustivo per cui il presente Rapporto ha principalmente per obiettivo di sintetizzare le proposte e di evidenziare, se del caso, gli elementi approfonditi dalla Commissione o gli elementi del Messaggio che non hanno trovato la condivisione della Commissione.

II. IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO

1. Legge federale sull'imposizione del telelavoro in ambito internazionale

La situazione venutasi a creare in relazione alla pandemia di Covid-19 ha aumentato considerevolmente la quota di lavoratori e lavoratrici che ricorrono al telelavoro.

Per quanto riguarda i lavoratori e le lavoratrici con luogo di lavoro in uno Stato diverso dallo Stato del domicilio, la Svizzera, durante la pandemia, ha concluso degli accordi amichevoli temporanei con Germania, Francia, Italia e Liechtenstein in base al quale i lavoratori rimanevano, in linea di principio, assoggettati all'imposta nello Stato in cui era situato il luogo di lavoro, anche se avevano lavorato da casa a seguito delle restrizioni di natura sanitaria.

Più recentemente, sono stati conclusi degli accordi internazionali con l'obiettivo di disciplinare durevolmente l'imposizione dei lavoratori frontalieri che svolgono delle attività dal proprio domicilio (il Messaggio cita ad esempio il Protocollo firmato il 6 giugno 2024 tra Svizzera e Italia e l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione contro la doppia imposizione tra Svizzera e Italia, approvato dal parlamento federale il 30 giugno 2024).

Sulla scorta di quanto già adottato a livello federale, è quindi necessario adeguare la LT in modo da consentire l'imposizione nei casi in cui, secondo la convenzione internazionale in ambito fiscale applicabile allo Stato confinante interessato, alla Svizzera spetti il diritto di imposizione dell'attività lucrativa esercitata all'estero anche laddove l'attività lucrativa è esercitata senza la presenza fisica in Svizzera.

In termini generali queste modifiche hanno per obiettivo di consentire alla Svizzera, e di riflesso al Ticino, di esercitare appieno il diritto di imposizione derivante da tali Accordi, preservando quindi le entrate fiscali svizzere rispetto all'applicazione delle disposizioni ordinarie delle Convenzioni contro la doppia imposizione.

A titolo di esempio, osserviamo come in base alle disposizioni ordinarie della CDI-F che sarebbero state applicate se non fosse entrata in vigore la soluzione concordata, la riduzione delle entrate fiscali svizzere sarebbe stata di qualche centinaio di milioni di franchi all'anno.

Se la percentuale dell'attività svolta in modalità di telelavoro supera, per contro, la quota di lavoro annuale per anno civile prevista dai predetti accordi aggiuntivi, la parte di salario derivante dall'attività svolta in modalità di telelavoro continua a essere tassata nello Stato di residenza del lavoratore.

2. Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili

L'art. 22 cpv. 3 LIFD attualmente in vigore prevede che *“le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono imponibili nella misura del 40 per cento”*.

Il 1. gennaio 2025 entrerà in vigore una modifica dell'art. 22 cpv. 3 LIFD secondo cui *“le assicurazioni di rendita vitalizia nonché i contratti di rendita vitalizia e di vitalizio sono imponibili nella misura della loro quota di reddito”* (cfr., per la versione la cui è entrata in vigore è fissata il 1. gennaio 2025, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it).

La quota di reddito è calcolata secondo una complessa formula stabilita, a dipendenza delle situazioni, dalle lettere a-c del nuovo art. 22 cpv. 3 LIFD, al quale è qui sufficiente rinviare.

Tale formula è pure ripresa dal futuro all'art. 7 cpv. 2 LAID, la cui entrata in vigore è pure fissata per il 1. gennaio 2025 (cfr., per la versione la cui è entrata in vigore è fissata il 1. gennaio 2025, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1256_1256_1256/it), la stessa deve quindi essere ripresa nella nostra legislazione tributaria.

Considerato lo scarso uso degli strumenti in questione, il Consiglio di Stato ritiene difficile stimare le ripercussioni finanziarie della modifica in questione, comunque dettata dal diritto federale superiore.

Il Consiglio di Stato osserva che rapportando al Ticino le stime approssimative della Confederazione, si può ipotizzare un minore onere fiscale di 0.8 mio di franchi per le imposte cantonali e di 0.6 mio di franchi per le imposte comunali.

3. Modifica del meccanismo di compensazione degli effetti della progressione a freddo

L'art. 39 cpv. 1 LT stabilisce che *“gli effetti della progressione a freddo sull'imposta gravante il reddito delle persone fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle aliquote e delle deduzioni in franchi attuate sul reddito. Le somme devono essere arrotondate ai 100 franchi superiori o inferiori. È esclusa dall'indicizzazione la deduzione di cui all'articolo 34 capoverso 2.”*

L'art. 39 cpv. 2 LT precisa che *“Il Consiglio di Stato decide l'adeguamento quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato dell'1 per cento dall'entrata in vigore della presente legge o dall'ultimo adeguamento. È determinante lo stato dell'indice al 31 dicembre di un anno prima dell'inizio del periodo fiscale”.*

Il Consiglio di Stato sostiene che *“il contesto attuale non permette di avere sempre un adeguamento pieno dei salari al tasso di crescita dell'IPC. Per meglio tenere conto del contesto, permettendo quindi un po' più di flessibilità nell'applicazione del meccanismo della correzione della progressione a freddo, si propone di adeguare l'art. 39 LT– con effetto al 01.01.2025 – dando facoltà al Consiglio di Stato di procedere a un adeguamento integrale o parziale delle aliquote e delle deduzioni all'evoluzione dell'IPC”.*

Secondo il Consiglio di Stato, una simile opzione è prevista anche negli ordinamenti tributari di altri Cantoni (nei Cantoni di SH, AI, SG e NE la compensazione degli effetti della progressione a freddo è potestativa, mentre a BE e SZ è obbligatoria ma limitata alle sole aliquote).

Il Consiglio di Stato, nel Messaggio, non esplicita le ripercussioni finanziarie della modifica proposta.

Il Consiglio di Stato, in risposta a una domanda della Sottocommissione tributaria della Commissione, ha indicato che *“a titolo esemplificativo, qualora invece del 1.7% (pari al tasso di crescita dell'IPC al 31.12.2023) per l'adeguamento della progressione a freddo nel 2025 si considerasse una percentuale dello 0.85% (pari quindi alla metà), questo avrebbe un impatto sul gettito fiscale per un importo valutato in CHF 8 milioni”.*

4. Start up: estensione da 3 a 5 anni del periodo di agevolazione fiscale previsto dagli art. 37c, 155 cpv. 4, 87 cpv. 1bis e 89 LT

Le agevolazioni fiscali previste dalle norme in questione sono attualmente concesse nei primi 3 periodi fiscali in cui l'azienda adempie i requisiti di start-up innovativa posti dalla legge tributaria e dal relativo regolamento. L'anno in cui adempie i requisiti (ad es. vincita del premio o la conclusione di un programma) conta come primo periodo fiscale.

Il Consiglio di Stato rileva che, tra il 2018 e il 2023, hanno beneficiato di almeno una forma degli sgravi previsti complessivamente 13 imprese e 11 persone fisiche.

Il Consiglio di Stato rileva come spesso le start-up, soprattutto in settori come quello delle scienze della vita, necessitano di periodi di avviamento che vanno oltre i 3 anni.

Per questo motivo, il Consiglio di Stato propone un'estensione di tale periodo da 3 anni a 5 anni.

Il Consiglio di Stato indica che, visti i numeri molto contenuti, l'impatto finanziario dell'adeguamento proposto risulta marginale e quindi non particolarmente significativo.

5. Responsabilità solidale dell'amministratore formale e di fatto per il versamento dell'imposta alla fonte

Il capitolo della LT dedicato all'imposta alla fonte prevede attualmente solo una norma relativa alla responsabilità solidale, ossia quella del debitore della prestazione imponibile responsabile con il contribuente o il lavoratore per il prelevamento delle imposte alla fonte (art. 120 cpv. 5 prima frase).

In una recente sentenza (9C_619/2022) il Tribunale federale, dovendo giudicare la responsabilità in materia di riversamento dell'imposta alla fonte, ha rilevato come la Legge tributaria federale e cantonale difetti al momento di norme specifiche in materia di responsabilità solidale degli amministratori (formali e di fatto).

Nel capitolo della LT relativo alle imposte dirette, il legislatore ha stabilito diverse norme di responsabilità solidale degli organi formali e di fatto dei vari tipi di forme giuridiche (cfr. art. 12 e 64 LT), ma non per l'imposta alla fonte.

Il Consiglio di Stato propone quindi di modificare la LT nel senso che gli organi (formali e di fatto) di una società semplice, di una società di persone o di una persona giuridica siano resi responsabili solidalmente con il debitore della prestazione imponibile sia per il prelievo delle imposte alla fonte sia per il successivo riversamento all'autorità fiscale.

Il Consiglio di Stato ritiene che questa norma potrebbe avere un effetto dissuasivo e facilitare eventuali recuperi di imposte qualora l'azienda non provvedesse a riversare le imposte alla fonte trattenute sui salari dei propri dipendenti.

6. Diritto penale fiscale: modifica della LT al fine di permettere all'autorità fiscale cantonale di impugnare delle decisioni di ordine penale

L'art. 104 cpv. 2 del Codice di procedura penale (CPP) indica che la Confederazione e i Cantoni possono conferire pieni o limitati diritti di parte ad autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici.

Il Consiglio di Stato, con la modifica di legge in questione, propone di conferire all'autorità fiscale (e per essa alla Divisione delle contribuzioni), la qualità di parte.

L'attuale quadro legislativo consente in effetti all'autorità fiscale unicamente l'obbligo di denuncia al Ministero pubblico di presunti delitti fiscali; l'autorità fiscale non ha tuttavia attualmente potere di opporsi a eventuali decisioni di non luogo a procedere o di abbandono.

Il Consiglio di Stato, con questa modifica, intende conferire all'autorità fiscale, nell'ambito del procedimento penale, il diritto di essere sentito, di partecipare agli atti procedurali, di impugnare le sentenze, ecc.

7. Tassa amministrativa causale per l'allestimento del riparto quote coniugi

Il Consiglio di Stato, tenuto conto del notevole dispendio amministrativo che tali richieste comportano, propone di introdurre una tassa causale nel caso in cui i coniugi chiedano la ripartizione delle singole quote d'imposta.

III. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

La Commissione aderisce integralmente alle proposte di modifica di cui ai punti nn. 1-2 e 4-7, ritenendo giustificate le motivazioni addotte dal Consiglio di Stato e brevemente riassunte nel presente Rapporto.

La Commissione, per contro, ritiene ingiustificato di rimettere in discussione il meccanismo di compensazione degli effetti della progressione a freddo sull'imposta gravante il reddito delle persone fisiche previsto dall'art. 39 LT.

In particolare, la circostanza che *“il contesto attuale non permette di avere sempre un adeguamento pieno dei salari al tasso di crescita dell'IPC”* non è ritenuto un motivo sufficiente per procedere a una modifica dell'attuale art. 39 LT, dato che, in presenza di inflazione, la perdita del potere d'acquisto derivante dal mancato adeguamento dei salari costituisce pure un effetto di progressione a freddo che deve pure essere compensato.

Il principio secondo il quale le conseguenze della progressione a freddo per l'imposta sul reddito delle persone fisiche debbano essere compensate è stabilito, per le imposte federali, dall'art. 128 cpv. 3 della Costituzione federale.

Il legislatore federale ha concretizzato questo principio all'art. 39 LIFD secondo il quale *“gli effetti della progressione a freddo sull'imposta gravante il reddito delle persone fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle tariffe e delle deduzioni in franchi attuate sul reddito. Le somme devono essere arrotondate ai 100 franchi superiori o inferiori. Il DFF adegua ogni anno le tariffe e le deduzioni all'indice nazionale dei prezzi al consumo. È determinante lo stato dell'indice il 30 giugno prima dell'inizio del periodo fiscale. L'adeguamento è escluso se l'andamento del rincaro è negativo. La compensazione in caso di rincaro negativo è effettuata sulla base dell'ultimo adeguamento”*.

Il legislatore federale, con la fissazione di aliquote progressive, ha stabilito la sua concezione di giustizia nel rapporto tra il reddito reale e l'obbligo contributivo e, in questo modo, distribuisce tra i contribuenti il carico fiscale. La suddivisione del carico fiscale voluta dal legislatore viene tuttavia falsata in caso di rincaro (inflazione, svalutazione della moneta, ecc.). In effetti, per il contribuente che non ha beneficiato di una compensazione del rincaro, il carico fiscale assoluto rimane uguale, anche se il suo reddito reale è diminuito. Per il contribuente che ha beneficiato di una compensazione del rincaro, il carico

fiscale aumenta, nonostante sia aumentato solo il suo reddito nominale, ma non quello reale. Il concetto di «progressione a freddo» definisce l'aumento del carico fiscale relativo derivante dal rincaro. Per esempio, il potere d'acquisto di un reddito nominale di CHF 40'000.- nel 1965 equivale a quello di un reddito di CHF 60'000.- nel 1974, di CHF 90'000.- nel 1985, di CHF 120'000.- nel 1998, di CHF 140'000.- nel 2011. Il mancato adeguamento delle tariffe comporterebbe un enorme aumento del carico fiscale reale. La conseguenza è la creazione di distorsioni nella distribuzione dell'onere fiscale tra i singoli contribuenti. Questo accade soprattutto perché non tutti i contribuenti sono colpiti allo stesso modo dalla progressione "a freddo". Di norma le aliquote sul reddito, così come previste dal legislatore federale e cantonale, iniziano in modo progressivo per poi convergere in un'aliquota proporzionale massima. Questo ha per conseguenza che i redditi molto elevati sono relativamente meno colpiti dalla progressione a freddo rispetto a quelli che si trovano interamente nel settore di progressione delle aliquote (VALLENDER/CAVELTI, Die schweizerische Bundesverfassung - St. Galler Kommentar, n. 27 ad art. 128 Cost. fed.).

In altri termini, il meccanismo della compensazione della progressione a freddo è inteso sia a beneficio di chi non ha avuto un aumento salariale, sia a beneficio di chi ha avuto l'aumento salariale.

Ciò premesso, secondo la pubblicazione "Progressione a freddo" nella serie "Informazioni fiscali" edita dalla Conferenza svizzera delle imposte CSI (raggruppamento delle 26 autorità fiscali cantonali e dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, che si prefigge in particolare di uniformare la prassi fiscale su temi rilevanti a livello intercantonale e promuove lo scambio di esperienze tra i Cantoni e l'AFC; la pubblicazione è disponibile unicamente in tedesco e in francese ed è reperibile sul sito <https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/afc/systeme-fiscal-suisse/recueil-informations-fiscales.html>), una piena compensazione degli effetti della progressione a freddo può essere realizzata unicamente attraverso un adeguamento delle aliquote cumulato a una maggiorazione delle deduzione, quantomeno nella stessa misura del rincaro intervenuto (pag. 11, cap. 4.1.)

L'art. 39 LT, che prevede sia l'adeguamento delle aliquote sia l'adeguamento delle deduzioni, ricalca quanto previsto sul piano federale dall'art. 39 LIFD e risponde ai criteri indicati dalla Conferenza svizzera delle imposte per ritenere che un sistema fiscale compensa pienamente gli effetti della progressione a freddo.

La Commissione, già per questo motivo, non ravvede la necessità di mettere in discussione un meccanismo di per sé perfettamente aderente ai precetti costituzionali federali.

Il Consiglio di Stato rileva che nei Cantoni di SH, AI, SG e NE la compensazione degli effetti della progressione a freddo è potestativa, mentre a BE e SZ è obbligatoria ma limitata alle sole aliquote.

Per quanto riguarda i Cantoni nei quali la compensazione della progressione a freddo è potestativa va osservato che si tratta di Cantoni nei quali la competenza di compensare o meno gli effetti della progressione a freddo è attribuita al Gran Consiglio (cfr. la precitata pubblicazione della Conferenza svizzera delle imposte, pag. 15, n. 5.1.3); del resto, se un

Parlamento può modificare le aliquote, può pure accettare una distorsione delle aliquote dovuta alla progressione a freddo.

Inoltre, nelle rispettive legislazioni fiscali è comunque previsto che di principio gli effetti della compensazione a freddo devono essere compensati.

Per quanto riguarda il cantone Berna e il Canton Svitto, la compensazione delle deduzioni è potestativa, ma la competenza in merito è del Gran Consiglio (cfr. cfr. la precitata pubblicazione della Conferenza svizzera delle imposte, pag. 15, n. 5.1. e i relativi rimandi alle rispettive legislazioni fiscali), per cui vale quanto osservato in precedenza.

Non esistono, per contro, Cantoni nei quali la competenza sia del Consiglio di Stato e la compensazione della progressione a freddo sia facoltativa.

La modifica prospettata dal Consiglio di Stato, con il binomio (1) competenza del Consiglio di Stato e (2) compensazione eventualmente solo parziale secondo criteri non definiti nella legge sarebbe quindi unica nel panorama federale e intercantonale. Sulla discutibilità, anche giuridica, di una simile attribuzione di competenza al Consiglio di Stato si sono espressi recentemente in modo critico i prof. Marco Bernasconi, Donatella Negrini e Samuele Vorpe (cfr. CdT del 21 settembre 2024, pag. 4).

Il Consiglio di Stato, pure non esplicitando la sua intenzione nel Messaggio, sembra volersi riservare la competenza di compensare parzialmente gli effetti della progressione a freddo con lo scopo di ottenere maggiori ricavi fiscali.

La Commissione ritiene che il meccanismo di compensazione degli effetti della progressione a freddo debba servire unicamente a compensare gli effetti della progressione a freddo e non può essere usato come strumento per modulare le entrate fiscali.

I dati del preconsuntivo al 30.06.2024 evidenziano peraltro che la previsione di gettito delle persone fisiche è aumentato di 11.2 milioni di franchi rispetto al preventivo 2024 e di 45.1 milioni di franchi rispetto al consuntivo 2023 (cfr. <https://www3.ti.ch/COMUNICAZIONI/244051/report%20preconsuntivo%202024%20fine%20giugno.pdf>, pag. 1), nonostante per il periodo fiscale 2024 sia stato adottato il meccanismo della progressione a freddo (Messaggio, pag. 7, npp. 3), a conferma, per, che tale meccanismo non comporta effetti distorsivi (al ribasso) delle entrate.

Infine, per i motivi evidenziati dalla dottrina, un aumento delle entrate fiscali conseguito con un'applicazione solo parziale del meccanismo di compensazione della progressione a freddo sfavorisce i contribuenti che non dispongono di redditi molto elevati, dato che il loro reddito si trova interamente nel settore di progressione delle aliquote.

In definitiva, per i motivi indicati in precedenza, la Commissione ritiene che l'attuale art. 39 LT debba essere mantenuto invariato.

IV. CONCLUSIONI

Con queste considerazioni, si chiede al Gran Consiglio di approvare il disegno di modifica di legge allegato al rapporto.

Per la Commissione gestione e finanze:

Maurizio Agustoni, relatore

Balli - Bignasca - Dadò - Galeazzi -

Gendotti - Gianella Alessandra (con riserva) -

Quadranti (con riserva) - Speciali - Soldati

Disegno di

**Legge
tributaria
(LT)**

modifica del

**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8472 del 7 agosto 2024,
visto il rapporto della Commissione gestione e finanze n. 8472R del 1° ottobre 2024,

decreta:

I

La legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. a, a^{bis} e f

¹Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

a) esercitano un'attività lucrativa indipendente o dipendente nel Cantone;
a^{bis}) esercitano un'attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone e, secondo la convenzione internazionale in ambito fiscale applicabile allo Stato confinante interessato, alla Svizzera spetta il diritto di imposizione dell'attività lucrativa esercitata all'estero;

(...)

f) ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dell'equipaggio per l'attività lucrativa a bordo di una nave che naviga sotto bandiera svizzera ed è armata da tale datore di lavoro.

Art. 12 cpv. 6

⁶Per la determinazione delle singole quote d'imposta il Consiglio di Stato può stabilire una tassa amministrativa causale.

Art. 21 cpv. 3

³Le assicurazioni di rendita vitalizia nonché i contratti di rendita vitalizia e di vitalizio sono imponibili nella misura della loro quota di reddito. Essa è calcolata come segue:

a) nel caso di prestazioni garantite derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA), il tasso d'interesse tecnico massimo (m) definito al momento della conclusione del contratto conformemente all'articolo 36 capoverso 1 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori del 17 dicembre 2004 è determinante per tutta la durata contrattuale:

1. se tale tasso d'interesse è superiore a zero, la quota di reddito è calcolata come segue, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino:

$$\text{quota di reddito} = \left[1 - \frac{(1+m)^{22} - 1}{22 \cdot m \cdot (1+m)^{23}} \right] \cdot 100\%$$

2. se tale tasso d'interesse è pari o inferiore a zero, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento;
 - b) nel caso di prestazioni eccedentarie derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA, la quota di reddito corrisponde al 70 per cento di tali prestazioni;
 - c) nel caso di prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia estere o da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio, è determinante l'ammontare del rendimento annualizzato delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni (r), aumentato di 0,5 punti percentuali, durante l'anno fiscale in questione e i nove anni precedenti:

1. se tale rendimento è superiore a zero, la quota di reddito è calcolata come segue, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino:

$$\text{quota di reddito} = \left[1 - \frac{(1+r)^{22} - 1}{22 \cdot r \cdot (1+r)^{23}} \right] \cdot 100\%$$

2. se tale rendimento è pari o inferiore a zero, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento.

Art. 32 cpv. 1 lett. b

¹Sono dedotti dai proventi:

(...)

- b) gli oneri permanenti nonché la quota di reddito secondo l'articolo 21 capoverso 3 lettera c delle prestazioni derivanti da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio;

Art. 37c cpv. 1

¹I redditi equivalenti per importo agli investimenti in società di capitali o cooperative innovative, assoggettate per appartenenza personale nel Cantone, sono tassati separatamente con un'imposta annua intera dell'1 per cento. L'agevolazione è concessa solo nei primi cinque periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura.

Art. 87 cpv. 1^{bis}

^{1bis}L'imposta sul capitale delle società di capitali e cooperative innovative è dello 0,01 per mille del capitale imponibile. L'agevolazione è concessa solo nei primi cinque periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta del contribuente. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura.

Eccezioni

Art. 89

Possono essere esonerate dal pagamento dell'imposta minima le società di capitali o cooperative innovative. L'esonero è concesso solo nei primi cinque periodi fiscali in cui la

società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta del contribuente. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura. Gli articoli 236–238 sono applicabili alle società di capitali o cooperative innovative che abbandonano il territorio cantonale prima del decorso di cinque anni dalla fine dell'ultimo periodo fiscale in cui erano al beneficio dell'esonero.

Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte

Art. 110

¹I lavoratori domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente all'articolo 105 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito nel Cantone.

²I lavoratori domiciliati in uno Stato confinante sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente all'articolo 105 per il loro reddito conseguito all'estero da attività lucrativa dipendente esercitata per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone, a condizione che, secondo la convenzione internazionale in ambito fiscale applicabile allo Stato confinante interessato, alla Svizzera spetti il diritto di imposizione dell'attività lucrativa esercitata all'estero.

³Sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 104–109 anche i lavoratori domiciliati all'estero che ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale.

⁴Sono esclusi dall'imposta alla fonte:

- a) i redditi da attività lucrativa dipendente dell'equipaggio di una nave che naviga sotto bandiera svizzera ed è armata da tale datore di lavoro;
- b) i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.

Art. 120 cpv. 5^{bis}

^{5bis}Se il datore di lavoro è una società semplice, una società di persone o una persona giuridica, le persone incaricate dell'amministrazione e/o della liquidazione sono solidalmente responsabili, con il debitore della prestazione imponibile, per gli obblighi di quest'ultimo stabiliti nel capoverso 5.

Art. 155 cpv. 4

⁴Sono esenti dall'imposta di donazione i versamenti a fondo perso effettuati da un terzo a favore di società di capitali o cooperative innovative. L'esonero è concesso solo nei primi cinque periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura. Gli articoli 236–238 sono applicabili se la società di capitali o cooperativa innovativa abbandona il territorio cantonale prima del decorso di cinque anni dalla fine dell'ultimo periodo fiscale in cui era al beneficio dell'esonero.

Art. 201 cpv. 1 lett. c e cpv. 3

¹Devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente:

(...)

- c) gli assicuratori, sul valore di riscatto di assicurazioni e sulle prestazioni pagate o dovute in virtù di rapporti assicurativi; nel caso di assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla

LCA, devono inoltre indicare l'anno di conclusione del contratto, l'importo della rendita vitalizia garantita, la quota di reddito imponibile complessiva secondo l'articolo 21 capoverso 3 nonché le prestazioni eccedentarie e la quota di reddito da tali prestazioni secondo l'articolo 21 capoverso 3 lettera b;

(...)

³In caso di termine dell'impiego nel corso dell'anno, al momento della fine del rapporto di lavoro il datore di lavoro precedente deve rilasciare al lavoratore di cui all'articolo 110 capoversi 1 e 2 su sua richiesta un'attestazione con i dati rilevanti dell'attività lucrativa dipendente necessari all'attuazione della convenzione internazionale in ambito fiscale applicabile.

Art. 203 cpv. 1 lett. e

¹Devono presentare un'attestazione all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale:

(...)

e) i datori di lavoro, sui dati salariali concernenti i lavoratori di cui all'articolo 110 capoverso 1 e 2, se una convenzione internazionale in ambito fiscale prevede lo scambio internazionale di informazioni su questi dati. Una copia dell'attestazione deve essere inviata al contribuente.

Art. 271 cpv. 3

³L'autorità fiscale ha pieni diritti di parte nel procedimento penale (art. 104 cpv. 2 CPP).

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore il 1° gennaio 2025, fatta eccezione per l'articolo 4 capoverso 1 lettere a, a^{bis} e f, l'articolo 110, l'articolo 201 capoverso 3 e l'articolo 203 capoverso 1 lettera e, che entrano retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2024.